

Rapporto

numero

**8471 R /
8320 R**

data

8 maggio 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione sanità e sicurezza sociale sul

▪ **messaggio 7 agosto 2024 concernente la Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo)"**

e sulla

▪ **mozione 13 marzo 2023 presentata da Alessandro Speziali e Nicola Pini per il Gruppo PLR "Per un Ticino all'altezza dei bisogni delle giovani generazioni"**

(v. messaggio 23 agosto 2023 n. 8320)

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	OBIETTIVI DELLA NUOVA BASE LEGALE.....	2
3.	FINALITÀ, SVILUPPO E POLITICHE DI PROMOZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ	4
4.	MOZIONE "PER UN TICINO ALL'ALTEZZA DEI BISOGNI DELLE NUOVE GENERAZIONI"	6
5.	CONSULTAZIONI NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA NUOVA LEGGE	8
6.	FINANZIAMENTO.....	10
7.	LAVORI COMMISSIONALI	12
8.	CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI	13
9.	CONCLUSIONI	18

1. INTRODUZIONE

La nuova Legge proposta dal Consiglio di Stato è tesa a consolidare l'impegno del Cantone nell'ambito delle competenze sancite dalla Costituzione cantonale (art. 114 lett. g), dalla Costituzione federale (artt. 8, 11 e 41) e dal diritto internazionale (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica del Cantone è il principale obiettivo della politica di promozione dell'infanzia e della gioventù a fianco delle misure di sostegno alla prima infanzia, di protezione dei minori e di conciliabilità tra impegni familiari e lavoratori disciplinati dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

Date le nuove sfide con cui sono confrontati i bambini e i giovani, le politiche dell'infanzia e della gioventù assumono una rilevanza più marcata rispetto al passato. Molti bambini e giovani partecipano meno alle associazioni e preferiscono attività aperte e non vincolanti. Negli ultimi vent'anni gli enti hanno ampliato la proposta di offerte di animazione socioculturale; le attività in questo ambito promuovono l'inclusione e la coesione sociale: i bambini e i giovani che crescono in famiglie vulnerabili o con un basso livello d'istruzione devono avere l'opportunità di partecipare alle attività del tempo libero.

L'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie era ancorato al Programma di Legislatura 2019-2023, nel corso della quale è stato elaborato il disegno di legge in oggetto. Il coinvolgimento dei giovani, degli enti e dei principali portatori di interesse nei lavori di elaborazione del disegno di legge non ha consentito di concludere i lavori entro il termine della scorsa Legislatura, ma ha contribuito a estendere il consenso su un progetto ampiamente condiviso.

L'entrata in vigore della nuova Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù comporterà l'abrogazione della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili, della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, dei rispettivi regolamenti d'applicazione e delle Direttive sui contributi alle colonie di vacanza.

Inoltre, essa apporterà una serie di modifiche di natura formale alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni; al Regolamento dei dipendenti dello Stato; al Regolamento per l'uso di spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato e al Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

2. OBIETTIVI DELLA NUOVA BASE LEGALE

La nuova base legale proposta è volta a sostenere in modo efficace le attività **per** i giovani, **con** i giovani e **dei** giovani¹ e a perseguire i seguenti nuovi obiettivi:

- estendere i gruppi di destinatari e le attività dell'infanzia e della gioventù per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni;

¹ Queste tre dimensioni sono state definite nel 2016 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica cantonale e comunale senza discriminazione alcuna;
- accrescere il valore preventivo delle politiche dell'infanzia e della gioventù, riconoscendo diverse forme di attività innovative;
- sostenere i programmi per lo sviluppo delle attività dell'infanzia e della gioventù a livello comunale o regionale;
- correlare la concessione di aiuti finanziari del Cantone ai progetti pedagogici degli enti che operano nel settore;
- favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché la collaborazione tra professionisti e volontari.

Inoltre, essa intende:

- rafforzare le politiche sociali e familiari affinché le risorse dei cittadini vengano valorizzate per costruire una socialità solidale e prevenire ogni possibile forma di esclusione e isolamento, sostenendo nuove forme di animazione, progetti e strutture rivolti in particolare ai giovani;
- rafforzare il coordinamento delle azioni cantonali volte a promuovere le pari opportunità tra i sessi integrando le prospettive di genere nelle attività con i bambini e i giovani o a gestire le persone divenute pericolose e violente a causa di disadattamento sociale, radicalizzazione ed estremismo rilevando precocemente e agendo tempestivamente di fronte alle insidie che minacciano lo sviluppo dei bambini e i loro percorsi di crescita;
- gettare le basi per sostenere lo sviluppo delle competenze personali;
- favorire la condivisione all'interno della rete di sostegno formale e informale;
- garantire la continuità educativa nelle transizioni nelle diverse fasi di vita in coerenza con i principi di partecipazione, autodeterminazione e sviluppo sostenibile che le politiche dell'infanzia e della gioventù hanno fatto propri;
- sostenere i processi volti a riqualificare il territorio e a valorizzare il paesaggio, a migliorare la qualità dell'ambiente attraverso una pianificazione degli agglomerati che tenga conto delle esigenze dei bambini, dei giovani e delle persone con disabilità;
- sostenere nuovi ambiti culturali tramite contributi diretti a singoli, gruppi e associazioni giovanili;
- valorizzare le regioni periferiche attraverso una ripartizione più omogenea delle offerte su tutto il territorio.

La nuova Legge intende rispondere alle mutate necessità dei bambini, dei giovani e delle famiglie, nonché alle esigenze degli enti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù, al fine di rendere maggiormente efficaci le misure previste e ancorare i programmi esistenti, consentendo, in particolare, di riconoscere:

- i bambini a partire da 4 anni tra i destinatari;
- le attività degli enti senza scopo di lucro che organizzano attività *per* e *con* i bambini e i giovani;
- le nuove forme di animazione, i progetti e le strutture rivolti ai bambini e ai giovani;

- la messa a disposizione di spazi e infrastrutture per la realizzazione di attività giovanili;
- la funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani;
- le iniziative che conferiscono ai bambini e ai giovani funzioni propositive e consultive;
- i programmi comunali e regionali per lo sviluppo di attività dell'infanzia e della gioventù;
- la piattaforma che unisce i professionisti e i volontari che operano nel settore.

Le attività di promozione dell'infanzia e della gioventù sono una forma di educazione non formale complementare ai percorsi scolastici e formativi, progettate per favorire lo sviluppo personale e sociale in una prospettiva di educazione alla cittadinanza. A fianco delle attività sportive e culturali, le attività dell'infanzia e della gioventù offrono la possibilità di coltivare i propri interessi, di sviluppare la propria personalità e di partecipare alla vita della comunità alla quale sentono di appartenere senza rispondere a nessun criterio di ammissione di performance. L'eterogeneità degli interessi dei bambini e dei giovani richiede delle risposte diversificate e inclusive.

Il Messaggio spiega gli effetti che il periodo pandemico, con le conseguenti chiusure e limitazioni delle attività, ha avuto sui giovani; in merito il Consiglio di Stato aveva dato mandato al Dipartimento economica aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, il quale ha pubblicato il Progetto CoSmo². Esso ha rilevato come una parte dei giovani sono riusciti a trovare delle risposte per far fronte alla crisi, ma ha documentato anche situazioni di fragilità e sofferenza: sentimenti di isolamento e di inadeguatezza, un uso eccessivo compensatorio dei social media, una generalizzata compressione dei propri spazi di vita, forme di disorientamento nel passaggio alla didattica a distanza, mancanza di punti di riferimento e di occasioni di socializzazione e una difficoltà ad autodeterminarsi. Questi effetti hanno evidenziato un'accresciuta esigenza di interventi educativi.

I risultati del primo sondaggio nazionale svizzero sull'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù³ rilevano che in Ticino la varietà delle offerte nel settore è inferiore rispetto al resto della Svizzera e le iniziative che favoriscono la partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita sociale devono essere rafforzate.

Il benessere e l'inclusione dei bambini e dei giovani nei processi che determinano la loro qualità di vita hanno assunto maggiore rilevanza e, comunica il CdS, costituiscono una priorità nelle sue scelte politiche per i prossimi anni.

3. FINALITÀ, SVILUPPO E POLITICHE DI PROMOZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ

Un approccio ancorato a tutti i livelli di governance orientato alla co-progettazione e alla collaborazione tra il pubblico e il privato è indispensabile per la fattibilità di politiche di promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù. I primi risultati dello studio "Competence Development in Out-of-school Settings" della Pädagogische Hochschule di Zurigo confermano che le attività dell'infanzia e della gioventù favoriscono lo sviluppo delle

² L. Pezzoli, A. Bracci, M. Caiata Zufferey, A. Lisi, M. Luciani, R. Morese, E. Soldini, L. Crivelli, [Progetto CoSmo - Covid e Salute Mentale dei giOvani](#), SUPSI, Manno, 2022.

³ J. Gerodetti, M. Fuchs, L. Fellmann, M. Gergross, O. Steiner, ["Animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù. Risultati del primo sondaggio nazionale svizzero"](#), Edizioni Seismo, Zurigo e Ginevra, 2021.

competenze sociali e contribuiscono al benessere dei bambini e dei giovani a lungo termine.

Con la partecipazione ad attività sociali, culturali e politiche, assumendo liberamente delle responsabilità e confrontando i propri comportamenti, rappresentazioni e valori all'interno dei gruppi, i bambini e i giovani imparano a collaborare con i propri pari, a risolvere i conflitti e a convivere con la diversità degli interessi e degli stili di vita degli uni e degli altri.

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG), prendendo posizione sul rapporto "Forme di partecipazione politica e motivazioni che spingono persone giovani a impegnarsi politicamente⁴", sottolineava che il possesso di competenze e di valori come la tolleranza, il rispetto, l'apertura al compromesso, la capacità di giungere a un consenso nell'ambito di un dibattito pluralistico contribuiscono all'educazione alla cittadinanza di bambini e giovani e riteneva necessario adottare un concetto di partecipazione politica più ampio, che includesse anche forme non istituzionali e i formati digitali (consigli di classe, parlamenti dei giovani, creazione di dispositivi per rispondere ai bisogni, festival culturali, ecc.). La partecipazione politica dei giovani ha diverse sfaccettature e porte di entrata.

I giovani, che sono stati riconosciuti come gruppo sociale dagli anni Settanta⁵, hanno iniziato a far parte del dibattito politico solo negli ultimi decenni. In passato il mondo politico si interessava ai giovani solo per quanto concerneva l'educazione, la scuola, la formazione ed ev. comportamenti devianti. Le politiche dell'infanzia e della gioventù in Svizzera si sono sviluppate a macchia di leopardo, rispondendo in tal modo solo parzialmente agli impegni che derivano dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Cantoni e Comuni attuano svariate misure per i bambini e i giovani, ma la frammentazione rende il panorama delle offerte differenziato, poco coordinato e scevro di una visione globale.

Il Comitato delle Nazioni Unite, nel 2021, si è rammaricato per i limitati progressi compiuti nello sviluppo delle politiche per l'infanzia e la gioventù in Svizzera, raccomandando, tra l'altro, un rafforzamento delle misure in questo ambito.

Politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù in Ticino

Lo sviluppo delle politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù nel nostro Cantone sono segnate dallo storico riconoscimento della funzione sociale ed educativa delle colonie di vacanza e dal dibattito sull'introduzione di una legge per i giovani.

Nate durante la seconda metà dell'Ottocento, e sviluppatesi via via, le colonie di vacanza hanno assunto caratteristiche sempre più rispondenti alle esigenze dei bambini e dei giovani come momento di educazione sociale da affiancare alla famiglia, affrancandosi dai retaggi del passato e abbandonando l'immagine di "parcheggi" in cui collocarli per qualche settimana; il Messaggio relativo alla Legge colonie evidenziava già il valore educativo della vita collettiva nello sviluppo fisico, psichico, intellettuale e affettivo dei bambini e dei giovani e la funzione di sostegno dei soggiorni in montagna o al mare per le famiglie lavoratrici, monoparentali e con figli disabili.

⁴ Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) (2023). *Posizione della CFIG sull'educazione alla cittadinanza dei bambini e dei giovani*. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-97393.html> (27 febbraio 2024).

⁵La Commissione del Consiglio nazionale, nel 1972, ha pubblicato il rapporto "Riflessioni e proposte per una politica svizzera giovanile", che ha gettato le basi per la creazione della Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche del 1989, che ha poi lasciato spazio, nel 2011, alla [Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani](#).

Nel 1966 venne inserito un art. nella Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza per consentire contributi cantonali alle colonie; nel 1971 il CdS istituì una Commissione speciale con il compito di elaborare le indicazioni tecniche per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza, sulla base del quale venne elaborato un disegno di legge che prevedeva un aumento del sussidio, comprensivo anche di sussidi per ogni minorenni ospitato e di contributi per la formazione e il perfezionamento del personale.

Il 1° maggio 1974 entrò in vigore la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza⁶, la quale considerava queste attività non più come una risposta all'esigenza delle famiglie, bensì come un'importante attività sul piano pedagogico, culturale e sociale.

La Legge giovani è nata dall'iniziativa popolare "Per i centri e le attività del tempo libero" del 1991, sebbene il percorso non sia stato scevro da ostacoli, vedendo la promulgazione nel 1997. Essa consentì al Cantone di disporre di uno strumento per valorizzare e sostenere le attività giovanili e le iniziative che venivano intraprese a livello comunale, regionale e cantonale.

Nel 2001 venne organizzato il primo Consiglio cantonale dei giovani (come chiesto da una mozione del 1996⁷), che acquisì credibilità e fiducia sia nel mondo giovanile sia in quello politico, dimostrando di rispondere alle esigenze dei giovani. Nel 2004 il CdS chiese⁸ di ancorare alla Legge giovani il Consiglio cantonale dei giovani; la richiesta venne approvata nel 2005. La modifica legislativa adottata riconosceva ai giovani dai 15 ai 19 anni residenti nel Cantone di partecipare al Consiglio cantonale dei giovani, garantendone il finanziamento.

Nelle intenzioni del Legislatore, la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza e la Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani) sono state introdotte con analoghe finalità orientate allo sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani per favorire la loro partecipazione alla vita collettiva.

4. MOZIONE "PER UN TICINO ALL'ALTEZZA DEI BISOGNI DELLE NUOVE GENERAZIONI"

Durante la Legislatura 2019-2023 sono stati presentati numerosi atti parlamentari (alcuni evasi dalla presente Commissione) inerenti alle condizioni di vita e di sviluppo delle giovani generazioni, segno che il tema riveste importanza nelle diverse sensibilità. Per l'elenco esaustivo si rimanda al Messaggio del CdS.

La Commissione si limita a menzionare l'unico atto tutt'ora pendente, che viene evaso con il presente rapporto: la mozione n. 1716 "Per un Ticino all'altezza dei bisogni delle nuove

⁶ Cfr. [Messaggio n. 1882](#) "Colonie di vacanza: legge sul promovimento ed il coordinamento delle –", 08.02.1973.

⁷ Cfr. [Messaggio n. 4665](#) "Consiglio consultivo dei giovani: rapporto del CdS sulla mozione 30 settembre 1996 presentata dall'on. Fulvio Pezzati per il Gruppo PPD relativa alla costituzione di un –", 08.07.1997.

⁸ Cfr. [Messaggio n. 5509](#) "Modifica della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996 per ancorare, nella stessa, il Forum cantonale dei giovani", 20.04.2004.

generazioni", presentata il 13.03.2023 da A. Speciali e N. Pini per il Gruppo PLR, oggetto del messaggio n. 8320 del 23.08.2023.

La mozione, riattribuita dalla Commissione formazione e cultura, partendo dai dati raccolti⁹ in seguito alla pandemia sulle ripercussioni create dalle restrizioni sulle fasce giovanili e prendendo le mosse dall'importanza di investire nei giovani, chiede *«al Consiglio di Stato di coinvolgere i principali attori interessati ed elaborare – sulla base di un'analisi della situazione attuale e di una comparazione quantitativa e qualitativa della situazione ticinese rispetto agli altri Cantoni – un piano di azione con l'obiettivo di garantire e migliorare le infrastrutture (sportive, ricreative e aggregative) a disposizione dei giovani nel nostro Cantone, suddividendo le misure a seconda delle competenze cantonali e comunali. Nel breve termine, si invita invece il Consiglio di Stato a emanare una direttiva cantonale per cui, in presenza di una minima richiesta, le strutture sportive, ricreative e aggregative di proprietà cantonale (campetti, aree di gioco, palestre eccetera) possano essere messi a disposizione di giovani e famiglie alla sera, nei fine settimana e giorni festivi, invitando i Comuni a comportarsi analogamente»*.

Il fine dell'atto parlamentare era volto a facilitare soprattutto l'uso degli spazi già esistenti all'aperto (ma anche delle infrastrutture presenti sul territorio) per le iniziative aggregative spontanee da parte dei giovani, senza quindi la necessità della presenza di un educatore, un custode o un sorvegliante. Il relativo messaggio governativo invita a respingere la mozione perché il CdS, dopo aver concordato *«con i mozionanti nelle finalità e negli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso le politiche pubbliche giovanili e, come mostrato, è attivo nella promozione di politiche che agiscano anche sul piano dell'accesso da parte dei giovani (e delle famiglie) alle infrastrutture e, più in generale, allo spazio pubblico»*, comunicava che l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie avrebbe permesso, una volta approvato, di raggiungere pienamente gli obiettivi posti dai mozionanti.

La Commissione formazione e cultura, nell'ambito dei suoi lavori, ha sentito in audizione il mozionante, sig. Alessandro Speciali, il 3 giugno 2024. In seguito, ha posto delle domande al Consiglio di Stato, il quale ha risposto con la RG n. 3206 del 24.06.2024. In particolare, dopo aver elencato gli spazi all'aperto già a disposizione della popolazione (situati all'esterno delle scuole), il Consiglio di Stato ha ribadito di disporre per lo più di infrastrutture chiuse che non possono essere messe a disposizione di persone che non hanno le necessarie conoscenze per problemi di sicurezza. Inoltre, un'eventuale "occupazione spontanea" entrerebbe in concorrenza con quella da parte delle associazioni e/o federazioni sportive. La concessione di aule scolastiche non attrezzate per riunioni, incontro formativi e assemblee è più semplice, ma sottostà comunque alla sottoscrizione di una convenzione e alla necessità di una copertura assicurativa per eventuali danni causati.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha inserito nel Progetto di Legge che accompagna il presente Messaggio del 7 agosto 2024 "Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (legge per i giovani e per le colonie LGioCo)" un nuovo articolo che riprende positivamente il tema:

⁹ Cfr. nota 2.

Concessione di risorse e spazi pubblici

Art. 1

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:

- a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;
- b) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.

La Commissione sanità e sicurezza sociale, saluta positivamente questo articolo ritenendo che le richieste della mozione trovano piena realizzazione della nuova Legge, invitando quindi il Gran Consiglio a ritenerla positivamente evasa.

5. CONSULTAZIONI NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA NUOVA LEGGE

La nuova legge è stata elaborata con il coinvolgimento di enti pubblici e privati e i giovani stessi.

Essa tiene conto del Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili 2017-2020¹⁰, delle proposte e dei pareri dei professionisti, delle autorità comunali, della Commissione per la gioventù, della Commissione per le colonie di vacanza e dei risultati dell'evento *#facciamo legge* del 1° ottobre 2022¹¹. Nell'elaborazione della nuova base legale sono state considerate quelle vigenti in altri Cantoni (in particolare, Vaud, Friburgo, Vallese e Ginevra).

Sono stati svolti numerosi **incontri** con i portatori d'interesse di diversa natura. Tra questi, gli incontri con i rappresentanti del Gruppo operativo Giovani dei Comuni del Locarnese (GOP), il Comitato dei Cemea, la Pastorale giovanile della Diocesi di Lugano, i Comuni del Basso Ceresio e un gruppo di giovani del progetto Mentoring di Pro Juventute temporaneamente confrontati con situazioni di difficoltà.

Nella primavera 2022, nell'ambito delle attività della **Piattaforma delle politiche giovanili**, è stato costituito un gruppo di lavoro denominato "basi legali". Il gruppo ha coinvolto i giovani e numerosi rappresentanti di enti che operano nel settore dell'infanzia e della gioventù e delle colonie di vacanza, nonché alcuni rappresentanti dei servizi e delle autorità comunali.

All'interno del gruppo è stato costituito un sottogruppo di lavoro incaricato di ideare e realizzare un evento destinato ai giovani per elaborare i contenuti del disegno di legge. Il 1° ottobre 2022 il sottogruppo di lavoro ha proposto l'evento denominato *#facciamo legge*.

¹⁰ Il 09.01.2017 il Cantone e l'UFAS hanno sottoscritto un contratto di prestazione concernente un programma volto a fondare e a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù a livello cantonale: Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni. Esso è volto, tra l'altro, ad aggiornare la visione d'insieme e i nuovi assi di sviluppo delle politiche cantonali in merito, promuovere e rafforzare l'operato dei centri di attività giovanili, migliorare l'informazione ai giovani e sostenere nuove forme di animazione socioculturale.

¹¹ Cfr. www.ti.ch/infogiovani-leggi.

All'evento **#facciamo legge** del 1. ottobre 2022 hanno partecipato oltre una cinquantina di giovani tra gli 11 e i 30 anni, oltre a una ventina di professionisti che operano nel settore delle attività dell'infanzia e della gioventù.

Le principali aree di interesse identificate dai giovani concernono:

- gli spazi d'aggregazione;
- la comunicazione;
- la partecipazione e il sostegno alle iniziative ideate e realizzate dai giovani stessi.

I risultati delle riflessioni sono coerenti con gli obiettivi della nuova legge, orientata alla promozione di attività concepite dai giovani in uno spirito di autodeterminazione al diritto dei giovani di partecipare alla vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica, alla messa a disposizione dei giovani di mezzi e spazi, al supporto affinché il loro parere possa essere considerato nelle decisioni che li riguardano e al sostegno in una prospettiva di pari opportunità, inclusione e coesione sociale.

La **consultazione cantonale** ha coinvolto i Comuni, i partiti politici, gli enti e qualsiasi persona interessata. In particolare, sono stati invitati a esprimere i loro pareri i Dipartimenti, i Comuni, la Commissione per la gioventù, la Commissione per le colonie di vacanza, il Consiglio cantonale dei giovani, gli enti riconosciuti dalla Legge giovani e dalla Legge colonie, Cemea, l'Associazione colonie estive di vacanza, Scoutismo Ticino, Pro Juventute – Ufficio Regionale Svizzera Italiana, Pro Familia Svizzera italiana, la Conferenza cantonale dei genitori, l'Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite, l'Associazione Genitori Non Affidatari, l'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, la Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia (ASPI) e i partiti politici rappresentati in Gran Consiglio nella Legislatura 2019-2023, per un totale di 232 destinatari. La popolazione è stata informata tramite il comunicato stampa del 9 dicembre 2022¹². La consultazione, avviata il 12 dicembre 2022, si è svolta tramite un questionario elettronico e si è conclusa il 13 febbraio 2023. Sono stati considerati anche i pareri trasmessi oltre al termine previsto.

Il rapporto sulla consultazione e i singoli pareri sono pubblicati in forma elettronica sul portale della Cancelleria dello Stato (www.ti.ch/consultazioni-cantionali) come indicato in modo esplicito nella lettera di invito alla consultazione. La consultazione ha visto la partecipazione di 89 enti pubblici e privati, che hanno espresso oltre 400 pareri sui singoli punti del disegno di legge. I risultati confermano che il testo presentato è ampiamente condiviso. Per il dettaglio della consultazione, si rimanda al relativo documento allegato al Messaggio governativo¹³.

La consultazione ha evidenziato alcuni aspetti che sono stati tenuti in conto nel Messaggio finale e nell'elaborazione definitiva del progetto legislativo ad esso allegato: l'estensione dell'età dei beneficiari; il riconoscimento del principio di sostenibilità; la riformulazione delle definizioni delle attività giovanili riconosciute; la proposta di allestimenti di un progetto pedagogico e di un rapporto di attività ai fini del riconoscimento; l'estensione del

¹² Cfr. [Comunicato stampa](#) "Consultazione sul disegno di legge per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie", 09.12.2022.

¹³ Cfr. [Pareri raccolti nell'ambito della consultazione cantonale per l'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie](#), 26.06.2024.

riconoscimento del diritto di partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani residenti nel Cantone di età compresa tra 14 e 25 anni.

Nel messaggio, il Consiglio di Stato indica inoltre numerosi altri aspetti che saranno tenuti in considerazione nell'elaborazione del relativo regolamento: tra di essi menzioniamo la definizione dei contenuti per l'allestimento di un progetto pedagogico e dei relativi criteri di riconoscimento, la valutazione dell'impatto delle attività dell'infanzia e della gioventù sul contesto e i comportamenti dei bambini e dei giovani; i requisiti del personale impiegato nelle attività giovanili a titolo professionale o volontario e la definizione di una procedura per la segnalazione di discriminazione o abusi.

La strategia d'azione sarà aggiornata regolarmente dal Dipartimento in collaborazione con gli enti che operano sul territorio.

6. FINANZIAMENTO

Il sostegno alle attività giovanili sarà subordinato alle disponibilità delle risorse finanziarie decise annualmente dal Gran Consiglio in ambito di approvazione del Preventivo. La nuova legge non prevede un obbligo di finanziamento, ma conferma il carattere potestativo delle basi leali attualmente in vigore.

Alcuni oneri finanziari saranno assicurati sin dall'entrata in vigore della nuova Legge, altri saranno assunti progressivamente con lo sviluppo dei servizi e delle offerte. I compiti amministrativi supplementari derivati da questi ultimi sono assicurati dall'ufficio preposto.

Considerando l'attuale necessità di rigore finanziario, il Dipartimento preposto all'applicazione della nuova base legale si impegnerà a rivalutare le spese supplementari definendo un ordine di priorità nel finanziamento delle nuove iniziative e nel potenziamento delle attuali, privilegiando subordinatamente le attività di prossimità, i progetti partecipativi, l'educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti generali e i centri estivi diurni.

Per i primi 3 anni dall'entrata in vigore della nuova Legge non vi saranno impatti finanziari sulla gestione corrente: il maggior onere sarà coperto con le riserve del Fondo Swisslos (per un totale complessivo di fr. 3 mio).

Esaurito l'apporto del Fondo Swisslos l'onere supplementare di 1 milioni di franchi sarà coperto con la disponibilità per i nuovi compiti messa a disposizione dal Dipartimento della sanità e della socialità. Se ciò non fosse possibile, la spesa andrà prevista nei costi della gestione corrente del settore, tenuto conto delle priorità d'azione indicate in precedenza e della disponibilità finanziaria definita annualmente a preventivo, come pure della situazione finanziaria del Cantone.

Finanziamenti

- Il **contributo per le spese d'esercizio** riconosciute può ammontare fino a un massimo del:
 - 50% per i progetti giovanili;
 - 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;
 - 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali;
 - 50% per le colonie di vacanza; rispettivamente 75% per le colonie di vacanza che accolgono ospiti bisognosi di particolare cura (nuovo, maggiorenni inclusi)
 - 30% per i centri estivi diurni rispettivamente 50% per le colonie di vacanza che accolgono ospiti bisognosi di particolare cura (nuovo, maggiorenni inclusi)

Le percentuali di finanziamento in parte cambiano rispetto alle due normative precedenti e in parte rimangono uguali. Per i progetti giovanili non c'è un cambiamento dell'aliquota di finanziamento, mentre aumenta del 10% quello per i centri di attività giovanili, con l'auspicio che si possano sviluppare maggiormente questi tipi di attività, soprattutto nei Comuni. Per i progetti di educazione tra pari e il mentoring la percentuale viene trasferita dalla Legge sulle famiglie, essendo una prestazione già esistente. Per le colonie di vacanza verrà fatta un'importante differenziazione tra l'accoglienza di bambini e ragazzi con bisogni particolari (maggioenni inclusi), che permetterà comunque di avere un contributo supplementare del 25%. Per i centri diurni estivi, il 30% potrà essere sempre riconosciuto e finanziato dai costi riconosciuti, rispettivamente il 50% per le colonie estive che accolgono bambini bisognosi di educazione speciale (maggioenni inclusi).

Un nuovo articolo che riprende gli auspici della mozione dei deputati Speciali e Pini stimola comuni e Cantone a mettere maggiormente a disposizione gratuitamente o a prezzo modico strutture e materiale.

Finanziamenti

Il Cantone e i Comuni (nuovo) possono mettere a disposizione, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura e in particolare:

- documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture;
- suolo pubblico, spazi scolastici, impianti sportivi e altre proprietà.
- contributi per la costruzione;

Il Cantone può concedere ai centri di attività giovanili e alle colonie di vacanza dei contributi fino a un massimo del 70% delle spese effettive riconosciute per:

- acquisto di terreni;
- costruzione, ammodernamento, ampliamento;
- attrezzature e arredamento.

Per i Comuni l'impatto finanziario è nullo e, anzi, alcune attività finanziate da essi finanziate potrebbero beneficiare di contributi cantonali per sgravare giovani e famiglie dalle spese legate alla partecipazione alle attività giovanili o per sviluppare ulteriormente i servizi e le offerte.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può poi concedere aiuti finanziari a istituzioni private senza scopo di lucro, a Cantoni e a Comuni per l'adempimento di un compito definito. Gli aiuti possono ammontare al massimo al 50% delle spese. Il Ticino ha beneficiato di un contributo federale di fr. 435'000.- nel periodo 2017-2020 a sostegno del Progetto di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni. La concessione di aiuti finanziari ai Cantoni per i programmi di sviluppo delle politiche per l'infanzia e la gioventù è concluso nel 2022.

7. LAVORI COMMISSIONALI

Il 19 dicembre 2024 la Commissione ha sentito in audizione il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, sig. Raffaele De Rosa, il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, sig. Gabriele Fattorini, e il Capo dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, sig. Marco Galli.

Gli ospiti, dopo aver presentato una panoramica della nuova Legge e dei suoi obiettivi, hanno sottolineato l'importanza e l'utilità della partecipazione degli stessi giovani, che hanno fornito input molto stimolanti e interessanti, al processo di stesura del nuovo testo legislativo.

Il 93% degli attori che hanno preso parte alla consultazione (i Comuni, i partiti politici, gli enti e qualsiasi persona interessata, per un totale di 232 destinatari) ha aderito in modo integrale alla proposta, mentre il 7% si è espresso comunque favorevolmente, ma facendo delle considerazioni che poi sono state parzialmente riprese.

Essi, oltre ad aver ricordato che uno degli organi più importanti della nuova Legge è il Consiglio cantonale dei giovani, che cercheranno di sostenere maggiormente affinché possa avere non solo una funzione propositiva, bensì anche consultiva, hanno comunicato di aver creato, da diverso tempo, una piattaforma¹⁴ che raggruppa tutti gli enti attivi nel settore e che permette di organizzare dei momenti di informazione e di formazione. Piattaforma che è molto importante per il Cantone per poter avere una visione sui nuovi progetti che si possono lanciare, come ad es. iniziative o campagne sui diritti del bambino. Verranno inoltre valorizzati sempre di più gli enti che coinvolgono i giovani anche negli ambiti decisionali.

Nei centri educativi vige il criterio della formazione: per gli operatori di prossimità è chiaramente preferibile avere personale adeguatamente formato (quindi con il Bachelor in scienze sociali); per il volontariato si tratterà più che altro di organizzare una formazione continua. Questo non per mettere in difficoltà gli enti, bensì per sostenerli.

¹⁴ Cfr. [Piattaforma delle politiche giovanili](#).

Il progetto pedagogico

Gli ospiti hanno sottolineato che la richiesta di inserire il progetto pedagogico che definisca la visione e i valori dell'ente, ma anche gli obiettivi e l'attività in dettaglio viene proprio dall'ente mantello che rappresenta le colonie, quindi, loro stessi ne sentono la necessità.

Il DSS si è preso l'impegno di introdurlo, ma avvisa che si tratterà di un documento snello e adeguato, una linea guida alla struttura. A riguardo nel messaggio non è stato previsto un potenziamento del personale, nonostante i progetti pedagogici andranno letti e validati: ciò a riprova del fatto che sia per gli enti che per gli uffici preposti non costituirà un gravoso orpello burocratico.

I responsabili del DSS hanno aggiunto che il progetto pedagogico sarà sicuramente proporzionale al tipo di attività svolta e anche all'entità dei finanziamenti che ricevono gli enti, all'importanza e rispettivamente all'impatto che poi avrà sui ragazzi.

Per le colonie si tratterà di mettere a disposizione dei modelli standard che verranno adattati secondo le singole iniziative. È più che altro un percorso di accompagnamento e di crescita. Consigliere di Stato e responsabili dei servizi coinvolti hanno specificato che non verranno rifiutati sussidi perché il concetto pedagogico non sarà considerato all'altezza; piuttosto, si farà in modo di accompagnare gli enti a raggiungere i risultati.

La semplificazione dei processi amministrativi

A precisa domanda volta a sapere se è stata colta l'occasione per verificare le prassi attuali di finanziamento, in particolare in un'ottica di semplificazione, gli ospiti hanno confermato che si tratta di un tema (uno degli obiettivi attuali della Divisione) che sarà affrontato nell'ambito del regolamento: da un anno e mezzo è in atto un processo di semplificazione dei contratti di prestazione di portata e di importi più ampi (case per anziani, istituti per invalidi,...), e a cascata si vuole agire in maniera ancora più importante sui contributi pubblici alle altre attività e prestazioni finanziate, anche di minore entità.

Si vuole alleggerire il tipo di scambio informativo, passando a sistemi di forfait sui finanziamenti o a sistemi che considerano valori massimi. Si tratta di un esercizio che comporta un cambio culturale importante anche da parte degli enti finanziati, che spesso si trovano oggi ad apprezzare (e talvolta lamentare) questa compresenza dei servizi cantonali. In questo settore, che parte praticamente da zero con la nuova Legge, si cercherà di introdurre da subito delle modalità molto più leggere.

8. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione ritiene che questa nuova Legge – che raggruppa, snellendole, due vecchie leggi risalenti una al 1996 e l'altra addirittura al 1973 -, sia un passo necessario. Il mondo, nel frattempo, è cambiato per certi aspetti anche in maniera radicale e non è più possibile, opportuno ed efficace affrontare il fondamentale tema del sostegno e promozione dell'infanzia e dei giovani con strumenti normativi obsoleti.

La nuova Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (Legge per i giovani e per le colonie LGioCo) rappresenta un segnale positivo nei confronti delle nuove generazioni.

Si tratta di un investimento nel futuro, un segnale di fiducia nei confronti dei giovani, invitando tutta la collettività a guardare avanti in maniera positiva. Investire e sostenere le attività **per** i giovani, **con** i giovani e **dei** giovani¹⁵ significa riportare attenzione e cura nei confronti delle aspirazioni e dei bisogni di questa fascia della popolazione, affinché diventi parte attiva e responsabile della nostra comunità.

Vale quindi la pena riprendere i valori espressi in questa nuova Legge:

Art. 3 Principi

¹Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell'interesse superiore dei giovani.

²I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati.

³Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia le pari opportunità, l'inclusione, la solidarietà, la sostenibilità, la coesione sociale e la realizzazione di ideali di bellezza e felicità.

Ci piace sottolineare la scelta di utilizzare i termini di **bellezza e felicità** riferite alle attività riconosciute e più in generale ai principi perseguiti da questa nuova Legge. Sebbene inusuali nei testi normativi, si condivide la decisione di inserire questi ideali, indicati dai giovani stessi durante il processo di co-elaborazione del testo legislativo. Concretamente si tratta ad esempio di evitare l'ubicazione di un centro giovanile all'interno di un rifugio per la protezione della popolazione o dell'organizzazione di una colonia di vacanza in un ambiente che non consente il contatto con la natura.

L'insieme di questi principi – proposti con convinzione dai giovani durante l'evento **#facciamolegge** – sono inoltre conformi con i dispositivi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con gli scopi esplicitati nella Legge federale sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

Partendo proprio dal principio fondamentale della partecipazione autodeterminata, in piena autonomia, dei giovani stessi nei processi decisionali che li coinvolgono direttamente, la Commissione saluta con soddisfazione l'importante processo di co-costruzione, di coinvolgimento e di consultazione seguito durante l'iter di definizione di questa nuova Legge.

Oltre ai giovani, coinvolti in maniera anche innovativa e coinvolgente, sono stati incontrati e ascoltati tutti i vari attori istituzionali: dalle piccole associazioni, alle associazioni mantello fino – attori fondamentali in questo contesto molto legato al territorio – ai Comuni.

¹⁵ Nel 2016 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha definito le tre dimensioni che caratterizzano la politica dell'infanzia e della gioventù:

- una politica **per** i bambini e i giovani negli ambiti della protezione, della prevenzione, del sostegno e dell'informazione;
- una politica **con** i bambini e i giovani attraverso la partecipazione a dei processi iniziati dagli adulti;
- una politica concepita **dai** bambini e dai giovani che consente agli stessi di rappresentare direttamente gli interessi delle giovani generazioni.

Un particolare contributo è stato fornito dal Consiglio cantonale dei giovani che ha potuto elaborare ed esprimere le proprie considerazioni. Consiglio cantonale dei giovani a cui la nuova Legge assegna un rinnovato ruolo consultivo andando anche a definire meglio i propri compiti e il modello organizzativo.

I risultati della consultazione cantonale sottoposta a 232 destinatari sono stati adeguatamente considerati e prendiamo atto che il 93% dei partecipanti – tra cui tutti i Comuni – condivide l'impostazione del disegno di legge.

Secondo la Commissione l'adozione della nuova Legge GioCo permetterà di ampliare l'intervento in ottica di una migliore prevenzione, agendo in maniera maggiormente efficace direttamente nella promozione del benessere e di una migliore salute mentale delle giovani generazioni.

In particolare, le attività promosse agiscono concretamente nei confronti dei giovani (tramite attività organizzate da adulti ma anche e soprattutto tramite attività autopromosse dai bambini e giovani stessi) nei seguenti ambiti¹⁶:

- rilassamento e riposo grazie a spazi liberi;
- fiducia tramite relazioni durature;
- sviluppo personale grazie a più opportunità;
- costruzioni dell'identità tramite l'incontro;
- rafforzamento tramite focus sulle risorse;
- valorizzazione tramite la partecipazione.

Molto interessanti in questo senso, sono i risultati emersi da uno studio promosso dal Movimento Scout Svizzero in collaborazione con la Pädagogische Hochschule Zürich presso il campo nazionale scout del 2022 a Goms ¹⁷.

In questo progetto di ricerca, si conclude che la salute mentale dei bambini e dei giovani è stata rafforzata dalle attività svolte durante il campo: dopo soli 10 giorni di campo, i giovani hanno sviluppato un maggior senso di benessere e si è misurato un cambiamento positivo significativo in sette delle undici abilità di vita sudiate.

Le colonie residenziali hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno anche in futuro un formidabile strumento per fare esperienza di cittadinanza, affrontare un percorso di crescita e di sviluppo individuale all'interno di una collettività.

In questo senso, si ritiene particolarmente importante il fatto che nella Legge siano previste delle misure particolari per favorire la partecipazione alle varie attività organizzate sul territorio anche di bambini e giovani con bisogni particolari di accompagnamento. Il riconoscimento finanziario leggermente maggiore dei bisogni supplementari di accompagnamento permette di accogliere anche bambini e – nel caso delle colonie o attività integrate che da decenni caratterizzano il nostro territorio – anche di persone maggiorenni con disabilità.

¹⁶ Associazione svizzera animazione socioculturale infanzia e gioventù, 10 passi per la salute mentale, Promozione salute Svizzera, [doj.ch](https://www.doj.ch); [salutepsi.ch](https://www.salutepsi.ch); [come-stai.ch](https://www.come-stai.ch).

¹⁷ Reger Keller, Esther Kirchhoff, Barbara Blanc, *SCOUT – Study on Competence Development in Out-of-school Settings, Estre Ergebnisse, PH Zürich und Pfadibewegung Schweiz, 26 ottobre 2022*

A questo proposito la Commissione invita il Consiglio di Stato a elaborare nel Regolamento i requisiti per l'ottenimento dei contributi per la costruzione secondo l'art. 8 prendendo in considerazione i criteri di accessibilità per le persone con disabilità normalmente in vigore in ambito edilizio.

La Commissione si è particolarmente soffermata sulla richiesta di allestire un **progetto pedagogico** agli enti che intendono richiedere il Riconoscimento che permette un finanziamento delle attività. Tale procedura è prevista unicamente per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni. Non riguarda quindi i progetti puntuali, le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali.

Si tratta di innanzitutto di una modalità per descrivere in maniera semplice ai servizi cantonali che dovranno decidere l'idoneità e l'ammontare del finanziamento pubblico, la natura e le modalità delle attività proposte.

Nel contesto sensibile delle attività che coinvolgono minorenni e giovani la questione della sicurezza e della prevenzione di abusi e maltrattamenti è diventata imprescindibile. Il concetto pedagogico dovrà anche servire per descrivere le modalità in cui è assicurata la protezione dei partecipanti. Ricordiamo che il concetto di protezione è uno dei pilastri fondamentali della legislazione svizzera in materia di infanzia e gioventù.

Il concetto pedagogico è quindi da intendersi come uno strumento di promozione della trasparenza. Secondo la Costituzione, la famiglia rimane il caposaldo dell'educazione dei minori. Ogni famiglia deve essere informata in maniera trasparente dei principi e delle modalità di organizzazione delle attività a cui affideranno i propri figli. Si tratta quindi anche di uno strumento per costruire la fiducia.

La Commissione, tuttavia, sollecita vivamente il Consiglio di Stato nell'allestimento del Regolamento di propria competenza di vegliare affinché la richiesta di un progetto pedagogico rimanga proporzionata al tipo di attività svolta e rispettosa delle peculiarità dei vari attori e che non sia fonte di eccessiva burocratizzazione.

In particolare, si chiede di preservare in merito a questo aspetto:

- un carattere snello (poche pagine);
- dei requisiti commisurati al tipo di attività svolta e all'entità del finanziamento (con particolare attenzione a attività svolte da enti di volontariato);
- un approccio "neutro" in merito ai valori promossi nell'attività, naturalmente nel rispetto delle leggi e dei valori costituzionali cantonali e nazionali.

Inoltre, la Commissione auspica che la semplificazione amministrativa possa essere particolarmente concretizzata in questo settore.

Di fronte alla difficoltà di trovare cittadine e cittadini disposti a donare volontariamente il proprio tempo in attività di questo tipo gli ostacoli burocratici vanno evitati il più possibile.

A titolo di esempio si cita la necessità di commisurare l'applicazione in contesti di questo tipo della Legge sulle commesse pubbliche e delle Leggi federali e cantonali sulla protezione dei dati. Seppur Leggi necessarie, esse possono rendere maggiormente complessa la realizzazione di attività per, con e dei giovani quali colonie estive o in generale attività di volontariato.

Nell'applicazione della Legge occorre trovare il non facile equilibrio tra, da un lato, garanzia della qualità, della sicurezza, in alcuni casi una maggiore professionalizzazione, l'attenzione all'efficacia ed efficienza per un uso parsimonioso dei finanziamenti pubblici e, dall'altro, poter mantenere il carattere spontaneo, la creatività, favorire il volontariato e promuovere il coinvolgimento e l'autodeterminazione giovanile.

Infine la Commissione prende atto delle considerazioni espresse nel messaggio in merito all'**impatto finanziario** descritti anche nel capitolo 6 del presente rapporto.

Ricordiamo che:

- la nuova base legale non introduce un obbligo di finanziamento, ma conferma il carattere potestativo delle basi legali attualmente in vigore;
- è volontà comune di rafforzare le politiche di promozione dell'infanzia e della gioventù,
- il costo supplementare per i primi tre anni per un totale complessivo di 3 mio di franchi sarà coperto attingendo alle riserve del Fondo Swisslos;
- in seguito, l'onere sarà coperto con la disponibilità per i nuovi compiti messa a disposizione del Dipartimento della sanità e della socialità e se ciò non fosse possibile la spesa andrà prevista nei costi della gestione corrente del settore, tenuto conto della disponibilità finanziaria definita annualmente a preventivo, come pure della situazione finanziaria del Cantone;
- l'esecuzione dei compiti amministrativi e l'implementazione dei nuovi servizi e delle nuove offerte sono assicurati dall'Ufficio preposto.

L'impatto finanziario della nuova Legge a carico dei Comuni è nullo, in quanto non è previsto nessun obbligo di finanziamento. Al contrario, alcune attività finanziate dai Comuni potrebbero beneficiare di contributi cantonali per sgravare giovani e famiglie dalle spese legate alla partecipazione alle attività giovanili o per sviluppare ulteriormente i servizi e le offerte.

Stesso discorso per l'adozione del nuovo articolo di legge che evade la mozione n. 1716 "Per un Ticino all'altezza dei bisogni delle nuove generazioni" e che estende a Cantone e Comuni la possibilità di mettere a disposizione – di principio gratuitamente o a prezzo modico – documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture, il suolo pubblico, spazi scolastici e impianti sportivi di proprietà cantonale e comunale per lo svolgimento di attività dell'infanzia e della gioventù.

Tenuto conto del carattere potestativo dell'articolo di Legge (art. 7), considerato che la concessione o la messa a disposizione di quanto richiamato poc'anzi rientra nelle spese d'esercizio ordinarie e visto che lo stesso articolo prevede che tali prestazioni possano essere concesse a prezzo modico, la disposizione non comporta alcun nuovo onere e non ha alcun impatto finanziario per i Comuni.

La Commissione **auspica fortemente che il succitato utilizzo venga favorito il più possibile.**

9. CONCLUSIONI

La Commissione sanità e sicurezza sociale, condividendo il principale obiettivo della politica di promozione dell'infanzia e della gioventù, attraverso la partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica del Cantone, invita il Gran Consiglio a:

- approvare il disegno di Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (Legge dell'infanzia e della gioventù, LGio), così come allegato al messaggio, con gli auspici formulati nel presente rapporto;
- considerare già positivamente evasa la mozione n. 1716 "Per un Ticino all'altezza dei bisogni delle nuove generazioni", presentata il 13 marzo 2023 da Alessandro Speziali e Nicola Pini per il Gruppo PLR, oggetto del messaggio n. 8320 del 23 agosto 2023, trovando le richieste ivi contenute piena realizzazione nella nuova Legge in oggetto.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Danilo Forini, relatore

Agustoni - Bühler (con riserva) - Canetta - Caverzasio -

Cedraschi - Corti - Cotti - Filippini (con riserva) -

Gianella Alex - Isabella - Mazzoleni - Merlo -

Petralli - Quadranti - Rusconi - Schnellmann - Tonini